



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **AVELLINO**

SEZIONE **2**

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 371/2020

UDIENZA DEL

23/11/2020 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TRIMONTI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

800/2020

PRONUNCIATA IL:

23-11-2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01-12-2020

Il Segretario

RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio *[Signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 371/2020
depositato il 08/05/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010502816/2019 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010502816/2019 IRPEF-ADD.COM.
2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010502816/2019 IRPEF-ALTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

BRUNO VINCENZO
CORSO EUROPA 16/4 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

CONCLUSIONI

Il sig. Bruno Vincenzo nato il 17/10/1978 a Ariano Irpino (AV) e residente in Ariano Irpino (AV) in Corso Europa n. 16/4, codice fiscale BRNVCN78R17A399I, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV), in Via Fontana Angelica n. 1 presso e nello studio del Dott. Castellano Vittorio, codice fiscale CSTVTR90A26A399J, libero professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento al n. 1013/A, indirizzo di posta elettronica certificata studiocastellanostp@pec.it, fax 0825892642, il quale lo rappresenta giusta delega in calce al presente ricorso, considerato che la lite non ha valore superiore a 50.000,00 euro (valore determinato con riferimento alla maggiore imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi), nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

a dichiarare:

- la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione per c.d. delega in bianco, sent. Cassazione n. 22803/2015;
- la nullità dell'avviso di accertamento per infondatezza ed inapplicabilità del percorso d'indagine, anche in considerazione di una redditività superiore al 3%;
- la nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica dell'atto in capo alla società
- la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 lett. d del DPR 600/73 e degli art. 54-55 del DPR 633/72;
- la nullità dell'avviso di accertamento per falsa applicazione della presunzione di distribuzione utili ai soci;
- di annullare l'avviso di accertamento per infondatezza nel merito della ricostruzione induttiva dei ricavi; - nel complesso di annullare le sanzioni pecuniarie e gli interessi irrogati.



Per i motivi di cui in premessa, l'Agenzia delle Entrate di Avellino, attesi i gravi ed irreparabili danni che potrebbero derivare al contribuente in relazione all'entità della rettifica operata, è invitato a non effettuare alcuna iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e, nell'ambito dei suoi poteri di autotutela, ad annullare l'accertamento medesimo, di condannare l'amministrazione finanziaria, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546, nella misura di euro 3.000, che riterrà di giustizia, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c..

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Avellino, in persona del Direttore Provinciale p.t., nelle controdeduzioni conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- 1) il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.

FATTO

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Avellino emette l'Avviso di Accertamento TFK0305000573/2019 nei confronti della società "Bruno Ricevimenti srl" per l'anno 2015, con cui ha accertato ricavi non dichiarati per € 40.092,00.

Tale accertamento, regolarmente notificato, si è reso definitivo per mancata opposizione.

Considerato che i maggiori ricavi accertati, in capo alla società "Bruno Ricevimenti srl" sono ricavi che i soci hanno distratto alla società, si intendono gli stessi utili netti distribuiti ai soci in ragione della rispettiva quota di partecipazione. E, quindi, atteso che il sig. Bruno Vincenzo deteneva, nell'anno 2015, una quota pari al 50% del capitale sociale, si recuperava a tassazione, con avviso di



accertamento n. TFK010502816 ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 917/1986, l'importo di € 9.967,00 quale reddito di capitale non dichiarato.

Il sig. Bruno Vincenzo impugna l'avviso di accertamento per i seguenti motivi:

1. Nullità dell'Avviso di Accertamento per difetto di sottoscrizione;
2. Nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica dell'atto in capo alla società;
3. Infondatezza ed inapplicabilità del percorso d'indagine;
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72;
5. Falsa applicazione della presunzione di distribuzione utili ai soci;
6. ulteriori eccezioni di merito in capo all'accertamento societario chiedendone l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni impugna quanto eccepito dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:

- 1) Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato". L'atto sottoscritto da personale incaricato rimane sempre riferibile all'Amministrazione di appartenenza, stante la capacità di chi ha sottoscritto l'atto di manifestare la volontà dell'ente all'esterno, a prescindere dalla qualifica dirigenziale del sottoscrittore (Cass., n. 220 del 2014; Cass., n. 17044 del 2013 e Cass., n. 18515 del 2010). Il sottoscrittore dell'avviso di accertamento è stato regolarmente delegato come da atti che si allegato.
- 2) L'Avviso di accertamento in capo alla società Bruno Ricevimenti srl è stato regolarmente notificato al rappresentante legale, prima della cessazione della società, avvenuta in data 31.12.2019 (ovvero subito dopo la notifica dell'Avviso di accertamento) e si è reso definitivo per mancata opposizione alla notifica.

- 3) In merito alle censure di parte circa la presunta infondatezza ed inapplicabilità del percorso d'indagine; 5 3. Nonché alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72, si rappresenta che: Tali censure attengono al merito dell'accertamento, regolarmente notificato, alla società e resosi definitivo per mancata opposizione alla notifica. Tali eccezioni risultano inconferenti in relazione l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione. Esse potevano e dovevano essere fatte valere solo in sede di impugnativa dell'avviso di accertamento regolarmente notificato alla società, rispetto al quale il socio, privo del potere di rappresentanza, non ha alcuna legittimazione processuale.
- 4) In merito alla eccezione sulla presunta falsa applicazione della presunzione di distribuzione utili ai soci si rappresenta che: Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (cfr., ex multis, Cass. 15824/16).
- 5) Relativamente alle ulteriori eccezioni di merito in capo all'accertamento societario si ribadisce quanto già detto in precedenza: Stante l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società ed al singolo socio, non è consentito, nel giudizio promosso dal singolo socio, di impugnazione dell'accertamento a lui rivolto a fini IRPEF, sollevare eccezioni relative all' accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società che sia divenuto definitivo.



All'udienza del 27.07.2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sospende l'esecuzione dell'atto impugnato e fissa per la trattazione del merito l'udienza del 23.11.2020, ore 9,40. Spese al merito.

All'udienza del 19.11.2020, nel rispetto del decreto del Presidente della Commissione n. 1446/2020, il Collegio riunito in Camera di Consiglio, sentito il relatore ed esaminato gli atti processuali decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria. Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di



verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.

Ebbene nella specie l'avviso di accertamento n. TFK0305000573/2019 PROT. 73371/2019 emesso a carico della società Bruno Ricevimenti srl, nella quale il ricorrente detiene una quota della capitale sociale pari al 50% e dal quale scaturisce l'accertamento per cui è causa non è mai stato notificato alla società o almeno di ciò non vi è prova (Alla pag. 2 delle controdeduzioni testualmente si legge: L'avviso di accertamento in capo alla società Bruno Ricevimenti srl è stato regolarmente notificato al rappresentante legale, prima della cessazione della società, avvenuta in data 31.12.2019 (ovvero subito dopo la notifica dell'avviso di accertamento) e si è reso definitivo per mancata opposizione alla notifica: **nessun documento relativo alla notifica è stato rinvenuto agli atti del processo; nelle controdeduzioni vengono indicati i seguenti documenti: 1) controdeduzioni, con copia per il ricorrente; 2) nota spese; 3) ODS 30/2019**)..

La mancanza dell'atto presupposto, nel caso di specie l'avviso di accertamento nei confronti della società, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.

Mancando l'atto presupposto nessun reddito può essere attribuito alla ricorrente, pertanto il ricorso va accolto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *explurimis* per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663).



Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, pertanto il Collegio resta esonerato dall'esaminare i restanti motivi di ricorso.

Le spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 1,


P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.
- 2) condanna l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Avellino, in persona del Direttore p.t. al pagamento delle spese processuali, comprese quelle della fase cautelare, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario.

Così deciso in Avellino il 23.11.2020

Il Giudice Relatore-Est.

(Dr. Giovanni De Gruttola)



Il Presidente

(Avv. Giuseppe Trimonti)

